

# Baloise assicurazione d'impres PMI

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2022

# Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali a partire dalla pagina 11

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le "Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

## 1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch).

## 2. Diritto di revoca

La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

## 3. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC. Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).

Con il prodotto Baloise assicurazione d'impresе PMI la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti linee di prodotto:

- Assicurazione responsabilità civile d'impresa
- Assicurazione protezione giuridica impresa
- Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione igiene
- Assicurazione tecnica
- Assicurazione trasporti

I dettagli (linea di prodotti, elementi di copertura, somme assicurate, limitazioni delle prestazioni, premi, franchigie) relativi alla copertura assicurativa selezionata sono documentati nell'offerta e dopo la stipula del contratto nel contratto di assicurazione.

### 3.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa

Qualora un assicurato si trovi a doversi confrontare con pretese di responsabilità civile, la Basilese verifica dette pretese, indenizza quelle fondate e difende contro quelle infondate.

La copertura assicurativa comprende, in particolare, la responsabilità civile legale in caso di danni a persone o cose

- derivante dalla proprietà o dal possesso di terreni, edifici, locali e installazioni (rischio installazioni)
- derivante da processi operativi (rischio operativo)
- derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione dei prodotti (rischio prodotti)

Non sono assicurate, tra le altre, le pretese

- derivanti da danni del contraente
- derivanti dall'adempimento non corretto di contratti o di prestazioni di garanzia
- dovute a una responsabilità civile assunta contrattualmente eccedente le prescrizioni legali, con riserva di singole eccezioni
- legate a prodotti e sostanze particolari
- legate a danni ambientali insorti gradualmente

### 3.2 Assicurazione protezione giuridica impresa

L'assicurazione protezione giuridica per imprese offre protezione giuridica in molteplici ambiti giuridici con cui potrebbe trovarsi confrontata un'impresa.

La copertura di base comprende la seguente copertura assicurativa, se concordata nel contratto di assicurazione :

- Protezione giuridica impresa
- Protezione giuridica veicoli aziendali
- Protezione giuridica conducente

A seconda del modo di funzionamento, la copertura assicurativa può essere estesa con :

- Protezione giuridica complementare in materia di contratti
- Protezione giuridica in materia del diritto della concorrenza
- Protezione giuridica incasso
- Protezione giuridica All Rights
- Protezione giuridica locatore
- Protezione giuridica famiglia per titolari d'impresa

L'importo della copertura assicurativa per sinistro è indicato nel vostro contratto di assicurazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa, tra l'altro, i seguenti elementi.

- il danno subito dall'assicurato e il torto morale;
- le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe alle quali viene condannato l'assicurato;
- le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché di esami medici, se è stata ordinata una revoca della licenza di condurre con decisione cresciuta in giudicato;
- le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

### 3.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

Sono cose, spese e proventi assicurabili:

#### → Inventario aziendale

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- Merci
- Installazioni tecniche
- Altre installazioni
- Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

#### → Valori pecuniari

Valori pecuniari come liquidità di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari affidati al contraente

#### → Altre cose

- Cose immobili all'esterno degli edifici
- Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente

#### → Spese

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati

#### → Interruzione di esercizio

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate

#### → Danni di ripercussione derivanti da aziende terze

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati sono assicurati contro il danneggiamento, la distruzione o la perdita fisica imprevista e verificatisi improvvisamente.

Non sono assicurati, tra gli altri

- eventi cyber (p. es. malware) senza un danno fisico
- danni che devono essere assicurati a livello cantonale
- furto semplice, perdita, smarrimento, ammanco inventariale
- autodeterioramento, diminuzione, evaporazione di merci
- danni a cose causati direttamente dalla relativa fabbricazione o lavorazione

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice
- Danneggiamento di vetrate di stabili/locali in affitto
- Deterioramento della merce

### 3.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

Cose, spese e proventi assicurabili sono:

#### → **Inventario aziendale**

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- merci
- installazioni
- autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

#### → **Valori pecuniari**

Valori pecuniari di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari di terzi affidati al contraente

#### → **Altre cose**

- Cose immobili all'esterno degli edifici
- Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente

#### → **Spese**

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati

#### → **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate

#### → **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati possono essere assicurati contro i seguenti rischi e danni::

#### → **Incendio/Eventi naturali**

Danni dovuti a incendio (per es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) e i seguenti eventi della natura: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti).

#### → **Terremoti ed eruzioni vulcaniche (può essere assicurato solo in concomitanza di incendio / eventi naturali)**

#### → **Copertura estesa (assicirabile soltanto può essere assicurata solo in combinazione con incendio / eventi naturali)**

Disordini interni, danneggiamenti dolosi, colaggio da impianti sprinkler, danni dovuti a liquidi, danni dovuti a fusione, urto di veicoli, crollo di edifici e contaminazione radioattiva.

#### → **Furto con scasso/rapina**

Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo.

#### → **Acque**

Danni dovuti a fuoriuscita d'acqua e di liquidi da condutture. Infiltrazione nello stabile d'acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell'acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde idriche di versante all'interno dello stabile

#### → **Rottura vetri**

Danni di rottura di vetrate di edifici, mobilia e veicoli.

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice (solo in aggiunta all'assicurazione furto/scasso)
- Deterioramento della merce

### 3.5 Assicurazione igiene

Con l'assicurazione igiene la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti coperture:

- igiene
- cimici dei letti

#### 3.5.1 Igiene

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

#### → **Derrate alimentari**

#### → **Spese**

Spese comprovate per esami medici (ad es. vaccinazioni, esami di laboratorio o aziendali) e spese per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto. Sono assicurate inoltre i costi di rimozione, stoccaggio e distruzione di derrate alimentari e strutture

#### → **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (incluse spese speciali) che si verificano se l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte in seguito a un evento assicurato

#### → **Costi salariali in caso di interdizione dell'attività**

Costi salariali del titolare e del personale del contraente, a cui non è più consentito lavorare nell'azienda a causa dell'evento assicurato

#### → **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se un'azienda terza fornitrice o acquirente diretta è colpita da un danno assicurato secondo questo contratto e a causa di ciò l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte

Non sono assicurati, tra gli altri

- i danni provocati dal deterioramento naturale delle derrate alimentari
- i danni provocati da parassiti come topi e ratti
- la perdita di reddito e le spese supplementari in seguito a carenza di capitale, provocata da un danno materiale o un danno da interruzione assicurato.

### 3.5.2 Cimici dei letti

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

- **Cose**  
Danni verificatisi a causa dell'infestazione da cimici dei letti a cose e nei locali assicurati del contraente.
- **Spese**  
Spese per l'individuazione e il trattamento di cimici dei letti e spese per la rimozione, il deposito e la distruzione delle cose danneggiate.
- **Interruzione di esercizio**  
Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se a causa dell'infestazione da cimici dei letti i locali non possono essere temporaneamente locati o utilizzati

### 3.6 Assicurazione tecnica

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

Cose appartenenti al contraente, da questo prese in leasing o in affitto, inclusi nuovi acquisti e incrementi di valore. È necessario assicurare tutte le cose appartenenti a un gruppo.

- **Macchine, installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi**
  - Esclusivamente cose stazionarie e mobili impiegate presso il luogo di assicurazione (ad es. macchine di produzione, insegne luminose, carrelli elevatori)
  - Cose mobili impiegate all'esterno (ad es. gru, escavatori senza targa di controllo, dispositivi di misurazione)

Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili.

- **Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo)**

Con targa di controllo blu, verde, marrone o gialla:

- Macchine da lavoro semoventi al fine di esercitare attività lavorative (come segare, fresare, separare, trebbiare, sollevare e spostare carichi, movimento terra, sgombero neve)
- Macchine mobili, stabilmente installate su rimorchi
- Veicoli eccezionali che, a causa del loro tipo di costruzione o dell'uso previsto, non sono conformi alle norme sui pesi e le dimensioni
- Veicoli agricoli per una velocità massima di 40 km/h
- Ciclomotori

Elementi aggiuntivi o sovrastrutture di tipo tecnico, stabilmente installati su veicoli con targa di controllo bianca o nera. I veicoli stessi non sono assicurati.

Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili.

- **Tecnologia dell'informazione (IT)**
  - Impianti e dispositivi EED (hardware), ad es. server, PC, notebook
  - Dispositivi legati alla tecnologia della comunicazione
  - Impianti di sicurezza e di sorveglianza
  - Sistemi di cassa
- **Aeromobili senza occupanti**  
senza obbligo di licenza (ad es. droni)
- **Spese**
  - Spese di recupero, sgombero e smaltimento
  - Prestazioni di costruzione, spese di movimentazione e protezione
  - Migliorie tecniche e spese supplementari di sostituzione
- **Interruzione di esercizio**
  - Perdite di reddito e spese supplementari (incluse le spese speciali) che insorgono se l'attività del contraente non può essere proseguita temporaneamente - o solo parzialmente - a causa di un evento assicurato che coinvolge le cose assicurate
  - Per la tecnologia dell'informazione (IT) e gli aeromobili senza occupanti: Spese supplementari per il mantenimento delle attività operative (incluse le spese speciali)

Le cose, le spese e i ricavi menzionati sono assicurati nel caso di:

- **Danneggiamento o distruzione**  
A causa dall'azione di forze esterne (ad es. collisione, caduta, penetrazione di corpi estranei o liquidi, manipolazione errata) e di cause interne (ad es. corto circuito, sovraccarico, difetti di materiale)
- Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo) la copertura può essere limitata a "danni causati dall'azione di forze esterne e violente"

La copertura assicurativa può essere estesa a:

- **Furto**  
Furto con scasso, rapina o furto semplice
- **Perdita a seguito di inaccessibilità**  
ad es. perché le cose cadono in terreni impervi, rimangono bloccate, sprofondano o vengono seppellite

così come per le macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo), la tecnologia dell'informazione (IT) e i aeromobili senza occupanti a:

- **Incendio / Eventi naturali \***  
Danni causati da incendio (ad es. incendio, fulmini, esplosioni ecc.) e dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti (non terremoti).

\* Non possibile se l'Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio" è inclusa nello stesso contratto di assicurazione.

Possono essere inoltre assicurati:

→ **Assicurazione dati**

- Spese per la ricostituzione dei dati
- Spese supplementari nel caso di interruzione dei sistemi TI

conseguenti a

- danneggiamento, distruzione fisica (assicurazione Data Basis ad es. danneggiamento del disco rigido)
- incidenti informatici (assicurazione Data Plus), ad es. hacking, virus informatici

**3.7 Assicurazione trasporti**

Sono cose e spese assicurabili:

→ **Cose**

Danni a merci del settore di produzione, di commercio e di attività del contraente, apparecchiature (come macchine e impianti tecnici, apparecchi, dispositivi, strumenti, mobili) del contraente, proprietà di terzi affidata nonché materiale per esposizioni e fiere.

→ **Spese**

In seguito a un danno alle cose assicurate:

- Spese di recupero, sgombero e smaltimento
- Spese per trasporto e lavoro straordinario
- Spese per esposizioni e fiere
- Penali contrattuali

Le cose e le spese menzionate sono assicurate nel caso di:

→ **Danno e distruzione**

- durante i trasporti
- presso fiere ed esposizioni

→ **Danneggiamento**

- durante gli spostamenti nel perimetro aziendale

Sono assicurati i contributi per avaria generale.

La copertura assicurativa può essere estesa a:

→ **Sciopero, disordini, terrorismo**

Danneggiamento o perdita

- causati direttamente da scioperanti e serrati agenti per motivi politici e sociali nonché da persone che partecipino a disordini di qualsiasi tipo o causati da azioni violente o dolose;
- originatisi in relazione a tali eventi a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine nell'esercizio della pubblica autorità.

→ **Influenze o oscillazioni della temperatura**

Danni causati da deterioramento di cose a temperatura controllata in seguito a un'influenza o a un'oscillazione della temperatura, a condizione che

- le cose si trovino in uno stato ineccepibile all'inizio del trasporto, e la preparazione nonché il congelamento o il raffreddamento siano avvenuti in maniera adeguata, e
- il contraente abbia adottato tutte le misure (tra cui informazione e istruzione allo spedizioniere/al vettore) affinché le temperature prescritte siano rispettate durante il trasporto.

Non sono assicurati, tra gli altri:

- Valori pecuniari, monete e medaglie, metalli preziosi, pietre preziose e perle, orologi da polso e da tasca
- Oggetti con valore artistico o affettivo
- Notebook e piccoli dispositivi mobili
- Animali vivi
- Carichi di merce alla rinfusa
- Cose che vengono trasportate dietro denaro dal contraente per conto di terzi nell'ambito di un'attività di vettore
- Danni in seguito a imballaggio inadeguato o insufficiente, se il bene da trasportare richiede un imballaggio
- Danni causati da processi nella natura delle cose, come autodeterioramento, diminuzione, uscita, evaporazione, perdita di peso
- Danni causati da umidità, siccità, cambio di colore, sapore, struttura, aspetto
- Danni causati da amministrazione infedele, perdita non comprovata, ammanco inventariale
- Danni a cose o a loro parti causati direttamente da processi di produzione e trasformazione
- Danni che non coinvolgono direttamente le cose (come controspallie e diritti di giacenza, perdite sui cambi o sui prezzi)

**4. Validità temporale e territoriale**

**4.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa**

L'assicurazione, a seconda del genere di attività, è valida per i danni verificatisi ovvero causati nel corso della durata contrattuale ovvero per le richieste di risarcimento danni avanzate nel corso della durata del contratto.

Per le professioni di progettazione sono assicurate anche le pretese derivanti da danni e difetti che si verificano nel corso della durata contrattuale o che vengono provocati da attività assicurate in correlazione con lavori in garanzia dopo la fine del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Nel caso di feste, mostre, traslochi ed eventi sportivi e/o culturali sotto forma di contratto a breve termine, l'assicurazione è valida per i danni provocati nel corso della durata contrattuale.

Se non diversamente concordato all'interno del contratto di assicurazione, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Con riferimento alle esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.

**4.2 Assicurazione protezione giuridica impresa**

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e se viene annunciato al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se

non ricade in un eventuale termine di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente; nei litigi a seguito di malattia, dal momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quindi eseguibile.

#### 4.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione, nonché durante i trasporti, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i terremoti la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

#### 4.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i danni dovuti a eventi naturali nell'ambito dell'assicurazione legale contro i danni causati da eventi naturali, terremoti ed eruzioni vulcaniche, nonché per i danni dovuti a disturbi interni e atti dolosi, la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

#### 4.5 Assicurazione igiene

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nelle sedi usate dal contraente, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nelle quali vengono svolte le attività assicurate secondo il contratto di assicurazione.

#### 4.6 Assicurazione tecnica

L'assicurazione inizia alla data indicata nel contratto d'assicurazione, ma non prima di:

- per gli oggetti consegnati pronti per l'uso, quando sono presi in consegna senza difetti nel luogo di assicurazione
- per gli oggetti non consegnati pronti per l'uso, che vengono assemblati pronti per l'uso nel luogo di assicurazione solo quando sono pronti per l'uso dopo un controllo funzionale riuscito e la consegna formale ha avuto luogo

L'assicurazione si applica ai danni che si verificano nel corso della durata contrattuale presso i luoghi di assicurazione (luoghi

di stazionamento permanente) del contraente, situati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Per cose in circolazione e temporaneamente all'esterno la copertura assicurativa è valida in qualsiasi luogo concordato (in CH, FL, A, D, F, I) o in tutto il mondo.

#### 4.7 Assicurazione trasporti

L'assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione:

- per trasporti, fiere ed esposizioni iniziati nel corso della durata contrattuale. Sulla base dell'accordo in vigore, si applica in tutto il mondo, o all'interno dell'Europa (Stati membri dell'UE o dell'AELS incl. Turchia, Regno Unito e Irlanda del Nord), o all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein;
- per spostamenti nel corso della durata contrattuale entro l'area dello stabilimento del contraente all'interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

### 5. Inizio e durata del contratto assicurativo

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

Alla fine del periodo assicurativo convenuto, il contratto d'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto.

### 6. Premio e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere versato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali o trimestrali.

Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al contraente il premio pagato precedentemente versato.

Il premio per il periodo assicurativo in corso al momento della risoluzione del contratto è invece dovuto per intero se

- il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula dello stesso
- il contratto di assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese

In caso di sinistro, a seconda di quanto concordato, il contraente si fa carico di una parte dei costi (franchigia).

### 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna

copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato all'interno della diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

### 8. Altri obblighi del contraente

Le risposte del contraente alle domande in merito al rischio devono essere complete e veritiere (obbligo di dichiarazione pre-contrattuale). Le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata del contratto di assicurazione e che potrebbero comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio devono essere notificate alla Basilese.

Devono essere rispettati gli obblighi di prevenzione dei rischi stabiliti nel contratto di assicurazione (p. es. per la prevenzione di danni ambientali).

Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica).

Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo d'informazione).

#### Assicurazione responsabilità civile d'impresa:

Le trattative con la persona danneggiata vengono condotte dalla Basilese in quanto rappresentante degli assicurati. Qualora la Basilese ritenga opportuno coinvolgere un avvocato, il contraente deve conferirle la procura necessaria a tale scopo.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.

#### Assicurazione protezione giuridica impresa:

L'assicurato è tenuto a notificare alla Basilese al più presto un caso giuridico per il cui richiede prestazioni.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato/gli assicurati si astiene/astengono da ogni intervento.

Se l'assicurato/lo stipulante viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

#### Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione tecnica / Assicurazione trasporti:

- Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi)
- In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia. Il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione
- Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale

Per l'assicurazione trasporti, vale altresì quanto segue:

- in caso di trasporti postali, ferroviari o aerei, deve essere richiesto un accertamento dei fatti dall'impresa di trasporto;
- le misure ordinate dalla Basilese o dal commissario d'avaria in relazione al danno e ai diritti di rivalsa non obbligano la Basilese alla prestazione.
- il contraente è tenuto a garantire i diritti nei confronti di terzi che possono essere ritenuti responsabili per un danno
- per danni identificabili esternamente deve essere applicata una riserva scritta nei confronti del vettore, prima che la merce venga accettata;
- per danni non identificabili esternamente e per danni presunti devono essere applicate per iscritto le necessarie riserve entro i termini previsti per legge e dal contratto.
- il vettore deve essere coinvolto nella determinazione in comune del danno.
- in assenza del consenso della Basilese, il contraente non può accettare il risarcimento danni offerto da terzi.

#### Assicurazione igiene:

- Il contraente è soggetto all'obbligo di prova (ricevute, giustificativi) al fine di stabilire l'entità del danno
- Il danno viene determinato dalle parti contraenti oppure da un esperto comune o ancora attraverso una procedura peritale



## 9. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
<i>Ambedue le parti contrattuali</i>	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi	3 mesi	Scadenza del 3° anno assicurativo
	Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	<b>Assicuratore:</b> al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		<b>Contraente:</b> al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	Caso di sinistro per il quale è stata richiesta una prestazione ad Assista	<b>Assicuratore:</b> al più tardi alla liquidazione del caso	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		<b>Contraente:</b> Al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza della liquidazione del caso	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
<i>Contraente</i>	Aumento dei premi e della franchigia, p. es. in seguito a modifiche tariffarie	prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Diminuzione essenziale del rischio	Nessuno	4 settimane dal ricevimento della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 2 anni dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane a partire dalla constatazione	Ricevimento della disdetta

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
<i>Assicuratore</i>	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta
<i>Motivi particolari di estinzione</i>		<i>Momento dell'estinzione</i>	
<i>Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante</i>		Data del trasferimento sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero	
<i>La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein)</i>		Data del trasferimento sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero	

## 10. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

### Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti).

Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

### Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni

pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

#### Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

#### Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

#### Abusi assicurativi

Sistema di segnalazione e informazione (HIS)

Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di notifica accessibili su [www.svv.ch/it/his](http://www.svv.ch/it/his).

#### Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati

errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

#### Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

#### Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: [www.baloise.ch/protezione-dati](http://www.baloise.ch/protezione-dati)

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Assicurazione SA  
Incaricato della protezione dei dati  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel  
[protezionedeidati@baloise.ch](mailto:protezionedeidati@baloise.ch)

#### 11. Reclami

In caso di reclami si prega di rivolgersi a:

Basilese Assicurazione SA  
Gestione dei reclami  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800  
E-Mail: [reclami@baloise.ch](mailto:reclami@baloise.ch)

In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva  
Corso Elvezia 7, casella postale 5371  
6901 Lugano  
[www.ombudsman-assurance.ch](http://www.ombudsman-assurance.ch)

# Condizioni contrattuali

Le condizioni contrattuali della Baloise assicurazione d'impresa PMI comprendono:

- le disposizioni generali (DG) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni particolari (CP) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni contrattuali generali (CCG) per ciascuna linea di prodotti assicurata
- eventuali condizioni generali complementari (CGC) per le linee di prodotti assicurate
- eventuali condizioni particolari (CP) per le linee di prodotti assicurate

Tali condizioni contrattuali trovano applicazione nell'ordine riportato a seguire.

## Disposizioni generali

### Inizio e durata dell'assicurazione

#### DG1.1

Il contratto di assicurazione e le singole coperture assicurative entrano in vigore nella data indicata nel contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, di norma il contratto si intende tacitamente rinnovato per 12 mesi a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta per iscritto o tramite prova per testo al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Qualora il contratto venga stipulato per meno di 12 mesi, si estingue in corrispondenza del giorno indicato.

Il contratto termina in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso.

Può essere disdetta la linea di prodotti soggetta a modifica oppure l'intero contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero.

La protezione assicurativa per una società coassicurata si estingue, se questa sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione della società dal registro di commercio svizzero.

Restano riservate le altre disposizioni nelle coperture trasporti.

#### DG1.2

#### Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro resp. caso giuridico per il quale è stata richiesta una prestazione, la linea di prodotti interessata o l'intero contratto di assicurazione può essere disdetto

- da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento,
- da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento resp. della conclusione del caso nell'assicurazione protezione giuridica

La copertura assicurativa si estingue, in seguito a

- disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese,
- disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente.

#### Adattamento del contratto

#### DG2

All'inizio di un nuovo anno assicurativo la Basilese può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 90 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso

In caso di eventuali modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza, la Basilese può adeguare le rispettive condizioni contrattuali. Lo stesso si applica qualora la modifica venga stabilita da un'autorità competente (ad esempio, il limite di indennizzo in presenza di eventi naturali).

In particolare, la Basilese si riserva il diritto di adeguare il premio se vi è una differenza nelle basi di calcolo (come la cifra d'affari) superiore al 30% rispetto ai valori indicati nel contratto.

Se il contraente non è d'accordo con esse, può disdire la parte di contratto contenente le modifiche oppure l'intero contratto di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

#### Obbligo di notifica

#### DG3

Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precontrattuale, la Basilese può disdire il contratto per iscritto o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

Se la Basilese recede dal contratto, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per danni già avvenuti, purché il loro subentrare o la loro entità

- siano stati influenzati dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- siano da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era sufficientemente informata a causa della violazione dell'obbligo di notifica

## Aggravamento e diminuzione del rischio

### DG4

Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se l'assicurato non è d'accordo con l'aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

In caso di aggravamento del rischio che non sia stato colposamente notificato, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha concorso al subentrare o all'aggravarsi del sinistro.

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione. Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

## Obbligo di diligenza

### DG5

Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per la prevenzione e la minimizzazione dei danni.

## Luogo di notifica/comunicazione

### DG6

Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere inviate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e recesso devono pervenire presso detta sede prima della scadenza del termine.

## Spese

### DG7

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfettario (regolamentazione delle spese consultabile su [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)).

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto di assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

## Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

### DG8

La copertura assicurativa decade fintantoché alla prestazione derivante dal contratto ostino sanzioni economiche, commerciali o finanziarie di legge applicabili.

## Rinuncia all'eccezione di negligenza grave

### DG9

Se un evento assicurato in questo contratto viene causato da negligenza grave, la Basilese rinuncia al suo diritto di regresso o riduzione di prestazioni che le spetta per legge.

La rinuncia al diritto di regresso o riduzione di prestazioni non trova applicazione se l'evento è stato causato sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. Sono inoltre fatte salve le normative legali imperativamente applicabili (p. es. art. 65 LCStr).

## Foro / Diritto applicabile

### DG10

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazione o a esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il contraente o l'avente diritto è domiciliato nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

## Controversie giuridiche

### DG11

Per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione i ricorsi sono da presentare a:

Basilese Assicurazione SA  
Aeschengraben 21  
Casella postale  
4002 Basel

## Clausola broker

### DG12

Qualora sia un broker a gestire i rapporti commerciali tra il contraente e la Basilese, questi deve essere autorizzato dalla Basilese e dal contraente all'accettazione di notifiche, dichiarazioni e dichiarazioni di volontà nonché pagamenti. Questi si intendono ricevuti dal destinatario non appena pervenuti al broker. La Basilese e il contraente obbligano il broker all'inoltro immediato degli stessi alle parti interessate.

Per fattispecie che, secondo quanto previsto dalla legge o dal contratto, richiedono un'espressa accettazione da parte della Basilese, non sorge alcun obbligo fino alla conferma da parte della Basilese.

Il pagamento dei premi si intende effettuato in tempo utile solo quando è pervenuto alla Basilese.

In caso di evento dannoso, oltre al broker il contraente deve darne immediatamente comunicazione anche alla Basilese. Le indennità vengono liquidate direttamente all'avente diritto.

## Forma scritta e prova per testo

### DG13

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta ("per iscritto") o alla forma di testo ("prova per testo"). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta ("per iscritto"), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma "tramite prova per testo", questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale, fax).

# Condizioni generali contrattuali

## Protezione giuridica impresa

La consulenza e la gestione dei casi giuridici assicurati avvengono da parte dei servizi giuridici di Assista Protezione giuridica SA

### Protezione assicurativa

#### PGI1

##### Prestazioni assicurate

Nei casi giuridici coperti, Assista interviene e consiglia le persone assicurate, difendendo i loro interessi. Inoltre Assista assume i costi per le necessarie prestazioni di protezione giuridica, fino all'importo massimo delle somme assicurate indicate nel contratto assicurativo.

#### PGI1.1

##### Prestazioni interne

In caso di prestazioni interne, la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in un caso giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti di Assista. Assista assume i relativi costi interni.

#### PGI1.2

##### Prestazioni esterne

Nei casi giuridici coperti, Assista finanzia le seguenti prestazioni per i rischi assicurati in base al catalogo delle prestazioni alla cifra CP1.4, fino all'importo massimo delle somme assicurate:

- a) i costi preprocessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni adeguate fornite;
- b) i costi di perizia o analisi, ordinate con l'accordo di Assista o dal tribunale;
- c) le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell'assicurato;
- d) le tasse e spese di giustizia di tribunali arbitrali;
- e) le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell'assicurato; le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute all'assicurato spettano ad Assista sino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite;
- f) le spese di trasferta dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino CHF 100. In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo se concordati prima con Assista e se la presenza dell'assicurato è necessaria;
- g) le spese di un interprete rispettivamente le spese per traduzioni, con l'accordo di Assista, o se ordinate da un tribunale o da un'autorità;
- h) le spese d'incasso delle indennità accordate all'assicurato fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura d'incasso avvenga fuori dalla Svizzera

o dal Principato del Liechtenstein, le prestazioni di Assista sono limitate a un massimo di CHF 5'000;

- i) le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista;
- j) la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista;

#### PGI1.3

##### Prestazioni preventive

Le persone assicurate beneficiano dell'accesso alle seguenti prestazioni preventive:

- a) Informazioni giuridiche telefoniche  
Avvocati e giuristi dipendenti di Assista forniscono informazioni su questioni giuridiche concernenti ambiti di attività dell'azienda assicurata, nella misura delle loro disponibilità e competenze. La consulenza giuridica viene fornita dal servizio lexCall tramite la piattaforma lex4you Business ([lex4you.ch/business](http://lex4you.ch/business)).
- b) Accesso a lex4you Business  
Istruzioni, checklist e modelli su tematiche giuridiche di ordinaria amministrazione aziendale in forma online e da scaricare in formato pdf ([lex4you.ch/business](http://lex4you.ch/business)).

#### PGI1.4

##### Limitazione delle prestazioni

Qualora diversi litigi risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, questi sono considerati globalmente come un unico caso giuridico.

#### PGI1.4.1

##### Franchigia

L'eventuale applicazione di una franchigia risulta da quanto indicato nel contratto assicurativo. Se è prevista una franchigia, la somma assicurata o la prestazione assicurativa da pagare è ridotta, per ogni caso giuridico, della franchigia ivi indicata.

#### **PGI1.4.2**

##### **All Rights**

La protezione giuridica All Rights non comporta una copertura più estesa di quella prevista per questo prodotto nell'insieme degli ambiti giuridici e dei rischi assicurati o assicurabili, le cui estensioni di copertura sono delimitate dalla validità territoriale, dalla definizione dei contenuti dei rischi, dalle somme assicurate o dalle particolarità indicate nel catalogo delle prestazioni. In questo contesto non è rilevante se l'assicurato poteva o meno stipulare una copertura.

Sono assicurati esclusivamente litigi derivanti da ambiti giuridici e rischi non assicurabili tramite le diverse coperture di questo prodotto, e che non sono citate nelle esclusioni generali.

#### **PGI1.4.3**

##### **Prestazioni non assicurate**

Le seguenti prestazioni non vengono assunte da Assista:

- a) il danno subito dall'assicurato e il torto morale;
- b) le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- c) le multe alle quali viene condannato l'assicurato;
- d) le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché di esami medici, se è stata ordinata una revoca della licenza di condurre con decisione cresciuta in giudicato;
- e) le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

#### **PGI2**

##### **Copertura territoriale**

#### **PGI2.1**

##### **In generale**

La relativa validità territoriale risulta dal contratto assicurativo e può variare a seconda del rischio.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quivi eseguibile.

#### **PGI2.2**

##### **Designazione dei territori**

- a) La designazione "CH/FL" comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- b) La designazione "CH/FL/A/D/F/I" comprende la Svizzera, il Principato del Liechtenstein, l'Austria, la Germania, la Francia e l'Italia.
- c) La designazione „UE/AELS/GB“ comprende i paesi membri dell'Unione Europea, dell'Associazione europea di libero scambio e il Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; inclusi la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- d) La designazione "al di fuori dell'UE/AELS/GB" include i paesi non facenti parte dell'UE/AELS/GB".

#### **PGI3**

##### **Copertura temporale**

#### **PGI3.1**

##### **Date determinanti**

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e se viene annunciato al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se non ricade in un eventuale periodo di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente; nei litigi a seguito di malattia, dal momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro.

#### **PGI3.2**

##### **Termini di attesa**

Per i seguenti rischi assicurati secondo la cifra CP1.4, CP2.3 e CP3.2 non si applica un termine di attesa:

diritto della responsabilità civile, diritto delle assicurazioni private e sociali, diritto penale, litigi a seguito di un incidente durante un viaggio professionale e procedura amministrativa.

Per tutti gli altri rischi assicurati si applica un termine di attesa di 3 mesi.

Il termine di attesa non si applica nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e sussista una copertura temporale ininterrotta.

#### **PGI4**

##### **Calcolo del premio**

L'ammontare del premio dipende dalla protezione assicurativa scelta, come pure, a dipendenza delle coperture basi o complementari, dai fattori rilevanti per la determinazione del rischio soggiacente, quali l'attività commerciale, la massa salariale AVS, la cifra d'affari, il numero delle targhe o il numero degli oggetti locati.

#### **PGI5**

##### **Comunicazioni**

Le comunicazioni della Basilese o di Assista all'assicurato sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto.

Ogni cambiamento d'indirizzo dell'assicurato deve essere comunicato immediatamente alla Basilese.

**PGI6**

**Esclusioni**

Le seguenti esclusioni generali valgono per tutte le coperture base e complementari, salvo indicazioni contrarie.

- a) litigi in relazione all'acquisto/vendita di cartevalori, a operazioni a termine, speculative o di investimento, a fusioni o riprese aziendali, anche solo parziali, a rilevamenti patrimoniali, oppure a giochi e scommesse;
- b) litigi concernenti pretese e obblighi ceduti all'assicurato o da lui acquisiti per successione;
- c) la difesa contro pretese fondate sulla responsabilità extra-contrattuale;
- d) la difesa contro pretese fondate sulla responsabilità contrattuale, nella misura in cui sussista o debba sussistere per legge un'assicurazione di responsabilità civile tenuta ad intervenire. Inoltre esclusa per architetti, ingegneri civili e altri progettisti specializzati: la difesa contro le pretese contrattuali per danni, per difetti a impianti e costruzioni, come pure per meri danni patrimoniali;
- e) litigi in relazione all'attività di imprenditore generale o totale.  
È da considerarsi imprenditore generale colui che, sulla base di un progetto esistente, viene incaricato dal committente di realizzare l'intera opera o una parte di essa.  
È ritenuto imprenditore totale colui che viene incaricato dal committente di realizzare contemporaneamente sia l'integralità del progetto che l'esecuzione completa (compresa la direzione lavori) dell'opera o di una parte di essa;
- f) litigi tra persone fisiche e giuridiche assicurate dallo stesso contratto assicurativo, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
- g) litigi dell'assicurato in relazione alla perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali, la violazione intenzionale di norme penali o amministrative, compreso il loro tentativo;
- h) le controversie risultanti da eventi bellici o terroristici, e dai cambiamenti della struttura dell'atomo;
- i) procedure davanti a giurisdizioni internazionali o soprannazionali;
- j) difesa degli interessi dell'assicurato quale conducente di un veicolo se al momento del sinistro non possedeva la necessaria licenza di condurre o se questa gli era stata revocata;
- k) litigi dell'assicurato nella sua qualità di locatore o sublocatore di immobili. Sono riservate le coperture previste alla cifra 2.3 della copertura complementare protezione giuridica del locatore (CGC Protezione giuridica del locatore);
- l) litigi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rallies o competizioni simili, come pure a prove su apposite strutture;
- m) litigi in relazione ai diritti dei beni immateriali, al diritto dei cartelli, al diritto sulla concorrenza sleale e alla tutela degli interessi giuridici nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. Sono riservate le coperture secondo le cifre 2.2 lit.a), b) e c) (CGC Protezione giuridica impresa);
- n) litigi in relazione a contratti d'impiego di sportivi o allenatori professionisti.

- o) Nella protezione giuridica impresa:  
litigi degli assicurati nella loro qualità di acquirente, venditore, proprietario, comodante, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore. Sono riservate le eccezioni previste alla cifra 2.1 lit.a) (CGC Protezione giuridica impresa) per i litigi di imprese assicurate e dichiarate quali commercianti di veicoli a motore con fornitori e clienti in qualità di acquirenti o venditori di veicoli a motore destinati alla vendita diretta al cliente finale, come pure l'eccezione prevista alla cifra CP1.4 lit.m) e n) per i litigi in qualità di locatario e di conducente di un veicolo a noleggio nell'ambito della protezione giuridica per viaggi professionali.
- p) litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista;

**Riservata la protezione giuridica All Rights, sono altresì esclusi:**

- q) tutti gli ambiti giuridici che non vengono citati nelle singole prestazioni;
- r) i litigi in relazione alle partecipazioni ad imprese;
- s) litigi in relazione al diritto delle società, delle associazioni e delle fondazioni, nonché le pretese fondate sulla responsabilità dei loro organi;
- t) i litigi in relazione a
  - acquisizione, alienazione o realizzazione forzata di immobili
  - pegno immobiliare;
  - progettazione, costruzione, trasformazione o demolizione di edifici e altre opere. È riservata la copertura secondo le cifre CP1.4 lit.l) e 2.1 lit.c) (CGC Protezione giuridica impresa);
- u) litigi fra comproprietari in proprietà per piani o comproprietà semplice all'interno della stessa proprietà per piani o comproprietà, come pure litigi con l'amministrazione di una proprietà per piani o comproprietà.



# Catalogo delle prestazioni per la protezione giuridica impresa

## CP1

### Copertura di base

#### CP1.1

##### Persone assicurate

Sono assicurati:

- a) lo stipulante (persona privata o giuridica), incluse le filiali con sedi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- b) soci, membri del consiglio di amministrazione, di fondazione o direttivo;
- c) persone legate da un contratto di lavoro e personale a pre-stito;
- d) membri di famiglia e partner dello stipulante che lavorano per l'impresa.

#### CP1.2

##### Qualità assicurate

Sono coperte le persone assicurate

- a) nell'ambito della loro attività aziendale;
- b) nella loro qualità di proprietari o possessori degli immobili assicurati.

#### CP1.3

##### Immobili assicurati

Sono assicurati i fondi edificati e situati in Svizzera, di proprietà dell'impresa assicurata o da essa presi in locazione o in affitto, e che vengono utilizzati dall'impresa assicurata per attività direttamente connesse con quella aziendale assicurata.

#### CP1.4

##### Rischi assicurati

- a) Diritto della responsabilità civile  
Pretese legali dell'assicurato per il risarcimento del danno e il torto morale da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente, comprese richieste di risarcimento danni dell'assicurato fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.
- b) Diritto delle assicurazioni private  
Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese fondate sul diritto delle assicurazioni private.
- c) Diritto delle assicurazioni sociali  
Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese fondate sul diritto delle assicurazioni sociali.
- d) Contratto di affitto e di locazione

Litigi dell'assicurato in qualità di locatario o affittuario di fondi, edifici o locali utilizzati per la propria impresa.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- e) Contratto di lavoro  
Litigi dell'assicurato in qualità di datore di lavoro e fondati su un contratto di lavoro.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- f) Procedura amministrativa  
Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure amministrative riguardanti la revoca, la limitazione o il mancato rinnovo di autorizzazioni aziendali o di esercizio professionale che concernono l'impresa assicurata.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- g) Diritto della proprietà e altri diritti reali  
Litigi concernenti
  - la proprietà, il possesso o altri diritti reali su cose mobili e animali;
  - la proprietà degli immobili assicurati;
  - le servitù attive o passive, nonché gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- h) Diritto penale  
Difesa dell'assicurato in procedure penali dirette contro di lui per reati commessi per negligenza.

Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato, se questo intervento è necessario per far valere sue pretese di risarcimento danni e torto morale per lesioni corporali subite.

Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.

- i) Contratti concernenti beni mobili destinati all'uso proprio  
Litigi derivanti da contratti previsti dal codice delle obbligazioni e concernenti beni mobili destinati direttamente ed esclusivamente all'utilizzo proprio dell'impresa assicurata.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- j) Diritto dell'espropriazione  
Litigi dell'assicurato con l'ente pubblico in caso di (lista esautiva):
  - espropriazione;
  - deprezzamento del fondo.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

k) **Diritto di vicinato**  
Litigi dell'assicurato in materia di diritto civile nei confronti del vicino diretto dell'edificio assicurato in caso di (lista esaustiva):

- impedimento della vista;
- manutenzione e distanza dal confine di alberi e siepi;
- immissioni (rumore, fumo, odori).

Sono assicurati anche i litigi dell'assicurato in caso di opposizione a progetti di costruzione inoltrati da un confinante diretto.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

l) **Protezione giuridica del committente**  
Litigi dell'assicurato in relazione a un contratto di appalto o contratto di mandato propriamente detto per lavori agli immobili assicurati. È anche assicurata:

- le procedura inerente l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani, se legato a un contenzioso relativo a un contratto di appalto coperto;
- la difesa da un'opposizione contro propri progetti di costruzione.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

m) **Protezione giuridica per viaggi professionali**  
Litigi dell'assicurato derivanti dai seguenti contratti, conclusi in previsione o nell'ambito di un viaggio professionale (lista esaustiva):

- trasporto di bagagli e di persone;
- viaggio "tutto compreso";
- alloggio e albergo;
- noleggio di un veicolo per la circolazione stradale.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

n) **Protezione giuridica per viaggi professionali a seguito di incidenti durante un viaggio professionale**  
Litigi a seguito di un incidente nella circolazione stradale o nel trasporto pubblico, che l'assicurato subisce durante un viaggio professionale volto all'espletamento dei compiti assegnatigli nell'impresa assicurata:

- **Diritto della responsabilità civile**  
Pretese extracontrattuali dell'assicurato in risarcimento del danno, incluse quelle fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.
- **Diritto delle assicurazioni**  
Litigi dell'assicurato concernenti i suoi rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse pensioni, privati o pubblici, stabiliti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un caso coperto;
- **Diritto penale**  
Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato se questo intervento è necessario per far valere sue pretese di risarcimento danni e torto morale per lesioni corporali subite in un incidente coperto nell'espletamento della professione.

## CP2

**Protezione giuridica veicoli aziendali** (se convenuto)

### CP2.1

**Veicoli assicurati**

Sono assicurati i veicoli a motore e nautici di proprietà dell'assicurato o da lui presi in leasing, immatricolati a suo nome in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Vanno assicurati obbligatoriamente tutti i veicoli immatricolati a nome dell'assicurato.

Se un veicolo assicurato non è momentaneamente utilizzabile, l'assicurazione si estende al veicolo sostitutivo.

### CP2.2

**Persone assicurate**

Sono assicurati:

- lo stipulante nella sua in qualità di proprietario o detentore dei veicoli assicurati;
- i conducenti autorizzati dei veicoli assicurati;
- i passeggeri di un veicolo assicurato con residenza in Svizzera o nei paesi limitrofi nell'ambito di viaggi a titolo gratuito.

### CP2.3

**Rischi assicurati**

Vale il principio secondo cui sono assicurati i litigi nell'ambito dei rischi qui sotto elencati, se in diretto rapporto a un veicolo assicurato.

- Diritto della responsabilità civile**  
Pretese legali extracontrattuali dell'assicurato in risarcimento del danno da lui subito al momento di un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente, comprese richieste di risarcimento danni dell'assicurato fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.
- Diritto delle assicurazioni private**  
Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni private.
- Diritto delle assicurazioni sociali**  
Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni sociali.
- Diritto penale**  
Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure penali dirette contro di lui in seguito di un incidente della circolazione o di una violazione delle regole sulla circolazione stradale.

Partecipazione dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale per lesioni corporali subite a seguito di un incidente della circolazione.

Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolt

nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.

- e) Procedura amministrativa
  - procedure amministrative in merito alla licenza di condurre o alla licenza di circolazione
  - procedure in merito alla tassazione dei veicoli assicurati
- f) Diritto dei contratti legati ai veicoli  
Litigi concernenti un veicolo assicurato (eccezione fatta per veicoli con targhe U) e risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):
  - compravendita, leasing;
  - riparazione, manutenzione;
  - prestito
  - nonché litigi dell'assicurato nell'ambito del noleggio o prestito di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.
- g) Locazione di un garage  
Litigi dell'assicurato nella sua qualità di proprietario o detentore di un veicolo assicurato in relazione alla locazione di un posteggio o di un garage.  

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.
- h) Diritti reali  
Litigi di natura civile inerenti la proprietà, il possesso o altri diritti reali su un veicolo assicurato.  

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

### CP3

**Protezione giuridica del conducente** (se convenuto)

#### CP3.1

**Persone assicurate**

Sono assicurati:

- a) il titolare dell'impresa,
- b) persone legate da un contratto di lavoro e personale a prestito,
- c) soci, membri del consiglio di amministrazione, di fondazione o direttivo; nel caso in cui l'assicurazione è stata sottoscritta da una fondazione, i consigli di fondazione sono parificati ai consigli di amministrazione di una società anonima,
- d) membri di famiglia e partner del titolare dell'impresa che lavorano per l'impresa.

quali conducenti di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica per un viaggio professionale o di prova, come pure per il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro presso lo stipulante. Sono esclusi dalla copertura assicurativa litigi in qualità di conducente di veicoli immatricolati a nome dell'impresa assicurata, o che sono assicurabili tramite la protezione giuridica veicoli aziendali.

### CP3.2

**Rischi assicurati**

- a) Diritto della responsabilità civile  
Pretese legali extracontrattuali dell'assicurato in risarcimento del danno da lui subito al momento di un evento per il quale un terzo risponde extracontrattualmente, comprese richieste di risarcimento danni dell'assicurato fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.
- b) Diritto delle assicurazioni private  
Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni private.
- c) Diritto delle assicurazioni sociali  
Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni sociali.
- d) Diritto penale  
Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure penali dirette contro di lui in seguito di un incidente della circolazione o di una violazione delle regole sulla circolazione stradale.  

Partecipazione dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale per lesioni corporali subite a seguito di un incidente della circolazione.

Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.
- e) Procedura amministrativa  
Procedure amministrative in merito alla licenza di condurre.

## Annuncio e gestione di un caso giuridico

1

### Annuncio

L'assicurato che intende usufruire delle prestazioni di Assista annuncia immediatamente il caso giuridico alla Basilese al numero **00800 24 800 800** oppure allo +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione dall'estero. La Basilese trasmette subito il caso ad Assista per l'esame della copertura assicurativa e per la determinazione dei passi necessari.

Assista può rifiutare l'assunzione dei costi supplementari generati dal conferimento del mandato a un avvocato, dalla decisione di intraprendere passi legali o dall'interposizione di un ricorso prima che essa abbia dato la sua approvazione.

2

### Gestione

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e predispone le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti e mezzi di prova disponibili.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non intraprende alcun passo legale o alcuna procedura giudiziaria e non conclude alcuna transazione.

3

### Scelta dell'avvocato

Qualora necessario per la difesa degli interessi dell'assicurato, Assista designa un legale della propria rete di esperti. In alternativa l'assicurato può, se lo richiede e previa autorizzazione di Assista, scegliere e incaricare un avvocato territorialmente competente.

Nel caso in cui Assista non concordi con la scelta dell'assicurato, quest'ultimo può proporre altri tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. I tre avvocati proposti dall'assicurato non devono far parte dello stesso studio legale.

L'assicurato è obbligato a svincolare il legale dal segreto professionale nei confronti di Assista. Egli autorizza il legale a orientare Assista sugli sviluppi del caso e a fornirle tutti i documenti necessari al trattamento del sinistro.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, lo stesso viene designato di comune accordo tra Assista e l'assicurato.

4

### Procedimento arbitrale

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista nell'ambito di un sinistro coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica

senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento l'assicurato risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se l'assicurato non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, l'assicurato intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per scritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese nella misura delle prestazioni assicurate.

5

### Violazione degli obblighi

Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni se l'assicurato viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione.

In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. 39 LCA, Assista impartisce all'assicurato un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa.

# Baloise assicurazione d'impres PMI

## Condizioni generali complementari (CGC) per la protezione giuridica del locatore

1

### Persona e qualità assicurate

È assicurato:

Lo stipulante nella sua qualità di proprietario o locatore – nella locazione e nell'affitto – degli immobili assicurati.

1.1

### Immobili assicurati

Sono assicurati gli immobili mono- e plurifamiliari, gli immobili multifunzionali adibiti a uffici e abitazione o abitazione ed edificio commerciale, come pure i locali annessi e i posteggi che ne fanno parte, situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Va assicurata obbligatoriamente la totalità degli enti attribuibili a locazione, di tutti gli immobili di proprietà dell'assicurato.

2

### Rischi assicurati

- a) Diritto di locazione in qualità di locatore  
Litigi dell'assicurato quale locatore di un immobile assicurato.  
  
Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.
- b) Diritto della responsabilità civile  
Pretese legali dell'assicurato per il risarcimento del danno da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente.
- c) Diritto delle assicurazioni  
Litigi dell'assicurato riguardanti sue pretese verso gli istituti assicurativi e concernenti gli immobili assicurati.
- d) Diritto penale  
Difesa dell'assicurato in procedure penali dirette contro di lui per reati commessi per negligenza.

Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato se questo intervento è necessario per far valere sue pretese di risarcimento danni a seguito di danni subiti all'immobile assicurato.

Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di

uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.

- e) Diritto della proprietà e altri diritti reali  
Litigi concernenti
  - la proprietà degli immobili assicurati;
  - le servitù attive o passive nonché gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- f) Diritto dell'espropriazione  
Litigi dell'assicurato con l'ente pubblico in caso di (lista esaudiva):
  - espropriazione;
  - deprezzamento del fondo.

- g) Contratto di lavoro e mandato propriamente detto per custodia, manutenzione e amministrazione  
Litigi dell'assicurato con le persone da lui assunte o a cui ha conferito un mandato per la custodia, la manutenzione o l'amministrazione degli immobili assicurati.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- h) Protezione giuridica del committente  
Litigi dell'assicurato relativi a un contratto di appalto o contratto di mandato propriamente detto concernenti lavori sugli immobili assicurati.  
Sono anche assicurate:
  - la procedura per l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani, se riguarda un contenzioso relativo a un contratto di appalto coperto
  - la difesa da un'opposizione contro progetti di costruzione propri.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

Nel caso in cui per i lavori fosse necessaria un'autorizzazione ufficiale (anche solo per una parte dei lavori), questi litigi sono coperti se il costo totale dei lavori non supera CHF 200'000.

# Baloise assicurazione d'impresa PMI

## Condizioni generali complementari (CGC) per la protezione giuridica familiare per titolari d'impresa

1

### Persone assicurate

Sono assicurati i titolari d'impresa indicati nominalmente nel contratto assicurativo, con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, come pure le seguenti persone che vivono con loro nella stessa economia domestica:

- il coniuge o partner convivente;
- bambini di età inferiore ai 26 anni.

Sono inoltre assicurati:

- i passeggeri di veicoli condotti dall'assicurato e trasportati gratuitamente, domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2

### Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte come persone private nella loro qualità di:

- a) persone che esercitano un'attività dipendente;
- b) inquilini;
- c) parti di un contratto coperto da questo contratto assicurativo;
- d) pedoni, ciclisti, cavalieri e utilizzatori di mezzi simili a veicoli, spinti esclusivamente con propulsione muscolare propria, quali pattini a rotelle, skateboards o trottinette;
- e) passeggeri di ogni mezzo di trasporto;
- f) conducenti di veicoli a motore e nautici;
- g) proprietari e detentori di veicoli privati a motore e nautici immatricolati a loro nome in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

3

### Prestazioni assicurate

3.1

#### Prestazioni interne

In caso di prestazioni interne, la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in un caso giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti di Assista. Assista assume i relativi costi interni.

3.2

#### Prestazioni esterne

Nei casi giuridici coperti, Assista finanzia le seguenti prestazioni per i rischi assicurati in base al catalogo delle prestazioni alla cifra

6 fino al relativo importo massimo della somma assicurata concordata nel contratto assicurativo:

- a) i costi preprocessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni adeguate fornite;
- b) i costi di perizia o analisi, ordinate con l'accordo di Assista o dal tribunale;
- c) le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell'assicurato;
- d) le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell'assicurato; le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute alla persona assicurata spettano ad Assista sino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite;
- e) le spese di trasferta dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino CHF 100. In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo se concordati prima con Assista e se la presenza dell'assicurato è necessaria;
- f) le spese di un interprete e le spese per traduzioni, se ordinate con l'accordo di Assista, da un tribunale o da un'autorità;
- g) le spese d'incasso delle indennità accordate all'assicurato fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura d'incasso avvenga fuori dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, le prestazioni di Assista sono limitate a un massimo di CHF 5'000;
- h) le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista;
- i) la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

3.3

#### Termini di attesa

Per i seguenti rischi assicurati secondo la cifra 6 non si applica un termine di attesa:

diritto della responsabilità civile, diritto delle assicurazioni private e sociali, diritto penale, diritto dei pazienti e procedura amministrativa.

Per tutti gli altri rischi assicurati si applica un termine di attesa di 3 mesi.

Il termine di attesa non si applica nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e sussista una copertura temporale ininterrotta.

4

#### Fine del contratto di assicurazione in caso di partenza all'estero

Se l'assicurato trasferisce il domicilio all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa alla data di partenza comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti.

5

### Foro e diritto applicabile

Per controversie concernenti la copertura complementare „Protezione giuridica famigliare per titolari d'impresa“ (CGC per la protezione giuridica famigliare per titolari d'impresa) Assista riconosce la competenza del foro del domicilio dell'assicurato. Se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, è competente il foro di Berna.

6

### Rischi assicurati

a) **Diritto della responsabilità civile**  
Pretese legali dell'assicurato per il risarcimento del danno e il torto morale da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente, comprese richieste di risarcimento danni dell'assicurato fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

b) **Diritto delle assicurazioni private**  
Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni private.

c) **Diritto delle assicurazioni sociali**  
Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni sociali.

d) **Diritto penale**  
Difesa dell'assicurato in procedure penali dirette contro di lui per reati commessi per negligenza.

Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti, qualora tale intervento sia opportuno per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale a seguito di lesioni corporali.

Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale, o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.

e) **Diritti del viaggiatore**  
Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (elenco esaustivo):

- carta di credito (utilizzata durante un viaggio all'estero);
- trasporto di bagagli e di persone;
- viaggio "tutto compreso";
- ristorazione e alloggio;
- locazione temporanea (massimo 3 mesi) per utilizzo personale di un appartamento o di una casa di vacanza, o di un'area di sosta in un campeggio.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

f) **Diritto dei consumatori e altri contratti**  
Litigi dell'assicurato concernenti i seguenti contratti (enumerazione esaustiva):

- acquisto/vendita (compreso l'acquisto/vendita via internet);
- permuta;
- donazione;
- locazione di beni mobili;
- leasing;
- prestito;
- deposito;
- trasporto;
- credito al consumo;
- carta di credito;
- appalto;
- abbonamento;
- telecomunicazione.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

g) **Contratto di lavoro**  
Litigi dell'assicurato con il suo datore di lavoro derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di funzione.

Fino a un valore litigioso di CHF 300'000 la copertura assicurativa è garantita integralmente. Oltre questo valore, l'assunzione dei costi viene stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra CHF 300'000 e l'importo del valore litigioso. Il valore litigioso corrisponde alla somma di tutti i crediti e non agli importi esposti in eventuali azioni parziali.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

h) **Contratto di mandato propriamente detto**  
Litigi dell'assicurato con il suo mandatario risultanti da un contratto di mandato propriamente detto.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

i) **Contratto di locazione**  
Litigi dell'assicurato con il locatore dell'abitazione o dell'appartamento da lui abitato e litigi dell'assicurato nella sua qualità di proprietario o detentore di un veicolo assicurato in relazione alla locazione di un garage, di un posteggio o di un posto barca.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

j) **Diritti reali**  
Litigi di diritto civile derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali su un veicolo a motore o nautico dell'assicurato.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

k) **Diritto dei pazienti**  
Litigi dell'assicurato concernenti pretese contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento, compresa la violazione dell'obbligo d'informazione.

- l) **Procedura amministrativa**
- procedure amministrative in merito alla licenza di condurre o alla licenza di circolazione;
  - procedure legate all'imposizione fiscale di veicoli a motore e natanti immatricolati a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
- m) **Contratto di lavoro in qualità di datore di lavoro**  
Litigi dell'assicurato nella sua qualità di datore di lavoro di collaboratori domestici (addetti alla pulizia nonché alla cura e assistenza di persone) impiegati nell'economia domestica privata del contraente, se sono stati rispettati gli obblighi di annuncio e di autorizzazione legati al rapporto di lavoro.
- Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

---

## Esclusioni

### 7

Gli ambiti giuridici non menzionati alla cifra 6 quali rischi assicurati sono esclusi dalla copertura assicurativa.

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) litigi in relazione a un'attività lucrativa indipendente – principale o accessoria – dell'assicurato, come pure all'utilizzo di veicoli a scopo commerciale, salvo se in qualità di conducente o passeggero;
- b) litigi in relazione all'acquisto/vendita di cartevalori, a operazioni a termine, speculative o di investimento, a fusioni o ri-prese aziendali, anche solo parziali, a rilevamenti patrimoniali, come pure a giochi e scommesse;
- c) litigi in relazione a un mutuo a scopo commerciale;
- d) litigi dell'assicurato in relazione a
- acquisizione, alienazione o realizzazione forzata di immobili;
  - pegno immobiliare;
  - progettazione, costruzione, trasformazione o demolizione di edifici e altre opere;
- e) litigi dell'assicurato in qualità di
- datore di lavoro, ad eccezione dei litigi secondo la cifra 6 lit.m;
  - sportivo e allenatore professionista;
  - proprietario o comproprietario di un edificio o terreno (inclusa la proprietà per piani);
- f) litigi in relazione alla funzione dell'assicurato quale consigliere di amministrazione o posizione simile in una società semplice, commerciale o cooperativa o in un'azienda alla quale partecipa personalmente;
- g) litigi concernenti pretese e obblighi ceduti all'assicurato o da lui acquisiti per successione;
- h) litigi in relazione all'incasso di crediti, ad eccezione della cifra 3.2 lit.g;
- i) la difesa contro pretese fondate sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nella misura in cui sussista o debba sussistere per legge un'assicurazione di responsabilità civile tenuta ad intervenire;
- j) litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
- k) litigi dell'assicurato in relazione alla perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali, violazioni intenzionali di norme di diritto amministrativo o penale, nonché dei loro tentativi;
- l) controversie dell'assicurato risultanti dalla sua partecipazione a risse e tafferugli;
- m) controversie risultanti da eventi bellici o terroristici, nonché dai cambiamenti della struttura dell'atomo;
- n) procedure davanti a giurisdizioni internazionali e sopranazionali;
- o) difesa degli interessi dell'assicurato quale conducente di un veicolo se al momento del sinistro non possedeva la necessaria licenza di condurre o se questa gli era stata ritirata;
- p) litigi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rallies o competizioni simili, come pure a prove su apposite strutture;
- q) litigi in relazione a procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli a motore o nautici;
- r) litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista;
- s) pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e penali-amministrative e procedure simili in relazione alle esclusioni sopra citate.



# Baloise assicurazione d'impresa PMI

## Condizioni generali complementari (CGC) per protezione giuridica d'impresa

1

### Persone, qualità e immobili assicurati

Le persone, le qualità e gli immobili assicurati sono elencati alle cifre CP1.1 - CP1.3 delle condizioni contrattuali generali della protezione giuridica d'impresa.

2

### Rischi assicurati

2.1

#### Protezione giuridica complementare in materia di contratti

- a) Estensione nel diritto dei contratti
- Litigi dell'assicurato con clienti e fornitori di merce e prestazioni derivanti da contratti previsti dal codice delle obbligazioni e dai seguenti ulteriori contratti (lista esaustiva):
- contratto di manutenzione;
  - contratto di insegnamento;
  - contratto di vendita con consegna successiva;
  - contratto di abbonamento e di telecomunicazioni;
  - contratto di fornitura di energia;
  - contratto di spedizione;
  - contratto di leasing;
  - contratto di trasporto di bagagli e di persone;
  - contratto di viaggio;
  - contratto di albergo;
  - contratto di alloggio e ristorazione.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

Per litigi relativi a un contratto di appalto o contratto di mandato propriamente detto concernenti costruzioni sono riservate le seguenti condizioni:

- quale committente o mandante: cifra CP1.4 lit.I (CCG protezione giuridica d'impresa);
  - quale impresario o mandatario: cifra 2.1 lit.c (CGC protezione giuridica d'impresa).
- b) Contratto di distribuzione esclusivo e franchising
- Litigi dell'assicurato relativi al contratto di distribuzione esclusiva e franchising con il fornitore e il datore del franchise per questioni legate a oggetti mobili e prestazioni.
- Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.
- c) Appalto e mandato propriamente detto concernente costruzioni

Litigi dell'assicurato quale impresario o mandatario in un contratto d'appalto o di mandato propriamente detto avente per oggetto una costruzione.

È assicurata anche la procedura inerente l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani, se legata a un contenzioso relativo a un contratto di appalto coperto.

Non è data alcuna copertura se la mercede totale richiesta dall'assicurato supera CHF 1'000'000.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

2.2

#### Protezione giuridica in materia di diritto della concorrenza (se convenuto)

- a) Diritto dei beni immateriali
- Litigi derivanti da pretese avanzate dall'assicurato o rivolte nei suoi confronti fondate sul diritto dei marchi, del design, d'autore e dei segni distintivi dell'azienda.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- b) Diritto sulla concorrenza sleale
- Litigi derivanti da pretese di diritto civile e da pretese nel contesto di procedimenti amministrativi fondate sul diritto sulla concorrenza sleale, avanzate dall'assicurato o rivolte nei suoi confronti, come pure la difesa in procedimenti penali.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- c) Diritto dei cartelli
- Litigi derivanti da pretese di diritto civile e da pretese nel contesto di procedimenti amministrativi per ostacolo alla concorrenza, avanzate dall'assicurato o rivolte nei suoi confronti, come pure la difesa in procedimenti penali.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

- d) Diritto sulla protezione dei dati
- Litigi fondati sul diritto svizzero e del Principato del Liechtenstein sulla protezione dei dati.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

2.3

#### Protezione giuridica in materia di incasso (se convenuto)

Incasso di pretese dell'impresa assicurata derivanti da contratti con clienti, oggetto di messa in mora infruttuosa, non periodiche, non attinenti a prestazioni mediche, come pure di pretese non contestate e non prescritte, fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni o di una comminatoria di fallimento.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

La copertura è valida per pretese con un valore litigioso minimo di CHF 500 e nei confronti di debitori attestanti una sufficiente solvibilità.

Non sussiste alcuna copertura se fra la data dell'emanazione della fattura e l'annuncio del caso sono trascorsi più di 180 giorni.

Se il debitore fa opposizione nel contesto della procedura di incasso, la pretesa è da intendersi come contestata.

#### **2.4**

##### **Protezione giuridica All Rights** (se convenuto)

Litigi derivanti da ambiti giuridici e concernenti rischi che non sono assicurabili tramite il presente prodotto. In questo contesto non è rilevante se l'assicurato poteva o meno stipulare una copertura base o complementare.

Per questo rischio si applica un termine di attesa di 3 mesi.

Le esclusioni elencate alla cifra PGI6 lit.a) – p) valgono anche per la protezione giuridica All Rights. La protezione giuridica All Rights non comporta una più ampia copertura negli ambiti giuridici e rischi assicurati o assicurabili indicati nel catalogo delle prestazioni, le cui estensioni di copertura sono limitate dalla validità territoriale, dalla definizione dei contenuti dei rischi, dalle somme assicurate o dalle particolarità indicate nel catalogo delle prestazioni.

**Basilese Assicurazione SA**

Aeschengraben 21, Casella postale  
CH-4002 Basel  
Servizio clientela 00800 24 800 800  
servizioclientela@baloise.ch

**[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)**

